

2001

Polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

1 003 00000 00108224009

AGENZIA FROSINONE										NUMERO ARCHIVIO 00108224009			
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)		
1/2553	100	65	107492326		2001		2014	1	0	0			
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO			
12/11/2014		12/11/2015		12/11/2015		1 ANNUALE		11/11/2014					
CONVENZIONE				COD.CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.			
							77300			921			
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA			
COOP SOCIALE COOPASS - VIA SUOR GEMMA - 53021 ABBADIA SAN SALVATORE SI										00851910521			

PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV. RISCHIO
1.635,99	245,40	1.881,39	418,61	2.300,00	SI
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE
1.636,00	245,40	1.881,40	418,61	2.300,01	

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:

- DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 2001 EDIZIONE 01/04/2014
- DALLE CONDIZIONI AGGIUNTE IN ALLEGATO CHE, IN CASO DI DISCORDANZA, PREVALGONO E SOSTITUISCONO QUELLE PRESTAMPATE
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

CARATTERISTICHE

CODICE RISCHIO
23030

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO
(ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)

750,00

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

1.500.000,00

PREMIO ANNUO

1.000,00

PER PERSONA

1.500.000,00

PER DANNI A COSE

1.500.000,00

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

1.500.000,00

PREMIO ANNUO

881,39

PER PERSONA

1.500.000,00

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
				500.000,00

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

1.881,39

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio provvisorio anticipato, calcolato sul preventivo fatturato sopra indicato, al tasso del 3,76 per mille oltre tasse. Tale importo deve intendersi quale premio minimo annuo. La polizza è soggetta a regolazione del premio (vedere articolo 18 delle Norme di polizza).

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società (www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 01/04/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto e di impegnarsi a consegnarne loro una copia;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 01/04/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

COOPERATIVA SOCIALE COOPASS
SOCIETÀ COOPERATIVA
53021 ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)
Via Suor Gemma, 5
Cod. Fisc. e Part. IVA 00851910521

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3 - Pagamento del premio
- Art. 5 - Aggravamento del rischio
- Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

- Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
- Art. 11 - Foro competente
- Art. 18 - Regolazione del premio
- Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

COOPERATIVA SOCIALE COOPASS
SOCIETÀ COOPERATIVA
53021 ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)
Via Suor Gemma, 5
Cod. Fisc. e Part. IVA 00851910521

Polizza emessa il 11/11/2014

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2553/65/107492326		
AGENZIA	FROSINONE	CODICE SUBAGENZIA	100
<i>Contraente/Assicurato</i>	COOP SOCIALE COOPASS		
<i>Domicilio</i>	VIA SUOR GEMMA - 53021 ABBADIA SAN SALVATORE - SI		
<i>Codice Fiscale</i>	00851910521		

Descrizione del Rischio

Prestazioni e servizi in convenzione da parte dell'USL 7 Siena con sede in Siena p.za Rosselli, 26 alla Cooperativa Sociale COOPASS con sede in Abbadia Salvatore (SI) via Suor Gemma, 5 cod.fiscale/P.Iva e n.iscrizione al registro imprese n.00851910521.

Riferimento convenzione per "messa a disposizione e gestione della struttura residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa - IPrati - in Abbadia San Salvatore (SI) - convenzione adottata con deliberazione D.G. AUSL n.132 del 05/04/21012.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) e conseguente attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi sono compresi i dipendenti dell'Ente appaltante (azienda USL 7 di Siena) operanti o comandati dallo stesso Ente per i servizi all'interno delle strutture in convenzione.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVOROISTITUTI E/O CASE DI RIPOSO

Allegato al Fascicolo Informativo

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- ù per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- ù per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- ù per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- ù per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- ù per "Compagnia": UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - divisione Unipol;
- ù per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- ù per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- ù per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- ù per "Sinistro": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- ù per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- ù per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente una casa di riposo situata in Abbadia San Salvatore (SI) località Zaccaria 150 per lo svolgimento delle attività inerenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali relativi all'assistenza ed ospitalità residenziale di persone anziane, almeno parzialmente autosufficienti.

La garanzia comprende i rischi derivanti da:

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/2553/65/107492326
AGENZIA FROSINONE CODICE SUBAGENZIA 100

- a) assistenza medico infermieristica prestata a favore degli ospiti, compresa somministrazione di farmaci;
- b) attività ginniche, motorie in genere e terapeutiche ;
- c) accompagnamento degli anziani all'esterno dell'istituto per visite mediche, passeggiate ricreative e tempo libero;
- d) preparazione e/o somministrazione di cibi, bevande ed alimenti in genere;
- e) svolgimento di tutte le operazioni riguardanti la manutenzione, riparazione e/o pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compreso locali, macchinari ed attrezzature.

MASSIMALI

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T. (art. 13 lett. A)	
Massimale per sinistro	€ 1.500.000,00
GARANZIA R.C.O./R.C.I. (art. 13 lett. B)	
Massimale per sinistro	€ 1.500.000,00
con il limite per persona (morte o lesioni)	€ 1.500.000,00

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O./R.C.I., la massima esposizione della Compagnia non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Anche con riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili con la presente polizza;
- b) di non aver avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- c) di non aver in corso polizza con altre Società per rischi analoghi.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.)

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2553/65/107492326		
AGENZIA	FROSINONE	CODICE SUBAGENZIA	100

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
Il premio è sempre interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Il contratto è regolato dalla legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA

1/2553/65/107492326

AGENZIA

FROSINONE

CODICE SUBAGENZIA

100

A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza:

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

La garanzia opera purchè l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.

B1) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 (rivalso I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto semprechè sia stata esperita l'azione di regresso dell'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'INAIL di determinate categorie di dipendenti e semprechè ciò non derivi da comportamenti dolosi.

B2) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2553/65/107492326		
AGENZIA	FROSINONE	CODICE SUBAGENZIA	100

lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò semprechè sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

Art. 14 - Estensione territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.
L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Tali persone sono comunque considerate terze nel momento in cui usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato.

b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con l'Assicurato stesso, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto previsto all'art. "garanzia inquinamento accidentale"); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo (salvo i veicoli di terzi in parcheggio) e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
- g) derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- i) direttamente riconducibili all'intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione della casa di riposo e dei relativi impianti, attrezzature e/o macchinari dell'Assicurato;
- m) derivanti dall'erogazione di prestazioni medico sanitarie in genere a favore di persone non ospitate dalla struttura Contraente.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:

- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA

1/2553/65/107492326

AGENZIA

FROSINONE

CODICE SUBAGENZIA

100

- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
p) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme -BSE -.
q) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
r) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla scadenza di ogni rata annua negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- ù delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale dipendente;
- ù degli altri elementi variabili contemplati in polizza (vedi art. "calcolo del premio").

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei suddetti termini (comunicazione dei dati di regolazione e/o pagamento del relativo premio) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/2553/65/107492326
AGENZIA FROSINONE
CODICE SUBAGENZIA 100

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi e qualsiasi altra scrittura amministrativa e/o contabile).

Art. 19 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 20 - Franchigia

L'assicurazione R.C.T. si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.,
Restano ferme e confermate le franchigie di importo superiore previste in polizza per specifiche garanzie.

Art. 21 - Validità temporale della garanzia

L'assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto e dallo stesso denunciate alla Compagnia nello stesso periodo, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 22 - Committenza auto

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 16 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 23 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto commesso da altre persone - Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti commessi da:

- a) dipendenti dell'Assicurato stesso;
- b) altro personale (medico e/o paramedico) non dipendente dell'Assicurato;
- c) dipendenti e/o soci di Associazioni di Volontariato convenzionate;
- d) obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- d) borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontariato e/o di perfezionamento professionale;

per l'attività prestata per conto dell'Assicurato/Contraente.

Resta ferma la facoltà della Compagnia di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti delle suddette persone, salvo

2001

1 003 00000 00108224009

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA
AGENZIA1/2553/65/107492326
FROSINONE

CODICE SUBAGENZIA

100

quanto previsto dal successivo comma.

La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale delle persone di cui al precedente punto a) per danni cagionati a terzi (escluso il Contraente) in relazione all'attività prestata per conto dell'Assicurato/Contraente. Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia RCO/RCI, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti, per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C.O./R.C.I.

Art. 24 - Estensioni diverse

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124) per i danni derivanti dai sottoelencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, ma esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) dalla organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dell'Ente assicurato;
- e) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- g) dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- h) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- i) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- j) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- k) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere;
- m) nella qualità di committente dei rischi suelencati.

Art. 25 - Garanzia Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 16 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno assicurativo.

Art. 26 - Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, monta carichi e scale mobili.

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA
AGENZIA1/2553/65/107492326
FROSINONE

CODICE SUBAGENZIA

100

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonchè loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. "committenza lavori ai sensi del Decreto legislativo 494/96";
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purchè conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonchè alla conduzione di questi ultimi.

Art. 27 - Danni a cose in consegna - custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purchè i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato".

Art. 28 - Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato

La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento - anche derivante da furto e/o incendio - delle cose portate nei locali dell'Assicurato, consegnate e non consegnate.

Questa estensione di garanzia, prestata con il limite di € 5.000,00 per ogni danneggiato, con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Art. 29 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa - alle medesime condizioni di cui all'art. 13 lett. b) - e ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione, fermo comunque quanto indicato all'art. "validità temporale della garanzia".

La garanzia non è operante:

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/2553/65/107492326
AGENZIA FROSINONE
CODICE SUBAGENZIA 100

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi.
- Per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing"

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.
Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:
- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 30 - Danni a veicoli sotto carico - scarico o in sosta

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

- a) cagionati ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.
Sono esclusi i danni da furto o incendio.

Art. 31 - Prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs n° 276/2003 In attuazione della legge delega n° 30/2003 (cosiddetta "legge Biagi")

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di:

1. persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
 2. prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto legislativo;
- l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'INAIL, la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia RCO, sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti 1) e 2) risultino da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai suddetti lavoratori o all'agenzia di somministrazione lavoro per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di somministrazione lavoro.

Art. 32 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2553/65/107492326	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	FROSINONE		

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 33 - Danni da incendio

L'assicurazione, a deroga dell'art. 16 lett. e), si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna - custodia.

Tale estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale indicato in polizza per danni a cose, con un massimo indennizzo di € 250.000,00 per anno assicurativo.
Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

Art. 34 - Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 35 - Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

Art. 36 - Calcolo del premio

Il premio di polizza, da considerarsi provvisorio/anticipato, viene calcolato in base ad un fatturato annuo al netto di Iva) pari ad Euro 500.000,00

Sul suddetto importo viene applicato il tasso totale (comprese imposte) del 3 x mille -

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 18, fermo restando che la somma dovuta alla Compagnia a titolo di premio per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato di € 2.300,00 -

Art. 37 - Composizione della polizza

La polizza è composta dal Fascicolo Informativo, modello 2001 e dal presente testo in allegato.

Il Contraente dichiara di prendere atto e di accettare le condizioni contenute nella presente polizza.

Unipol Sai Assicurazioni divisione Unipol

Unipol Sai Assicurazioni divisione Unipol

Unipol Sai Assicurazioni divisione Unipol

Unipol Sai Assicurazioni divisione Unipol

Unipol Sai Assicurazioni divisione Unipol

2001


1 003 00000 00108224009

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/2553/65/107492326
FROSINONE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)



CODICE SUBAGENZIA

COOPERATIVA SOCIALE COOPASA
SOCIETÀ COOPERATIVA
53021 ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)
Via Suor Gemma, 5
Cod. Fisc. e Part. IVA 00851910521

2001

INFORMAZIONI RISERVATE ALL'AGENZIA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/2553/65/107492326 PRODUTTORE //
AGENZIA FROSINONE SUBAGENZIA 100

progressivo 362386

Contraente/Assicurato COOP SOCIALE COOPASS
Domicilio VIA SUOR GEMMA - 53021 ABBADIA SAN SALVATORE - SI
Partita IVA 00851910521
Codice Cliente //

Codice pagamento 921

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	12/11/2023	Scadenza polizza	12/11/2024
Scadenza prima rata	12/11/2024	Frazionamento premio	Annuale
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	1636,00	245,40	==	1881,40	418,61	2300,01

SEZIONE GARANZIE E SOMME ASSICURATE	
GARANZIE	SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE/IMPORTO/INDENNITÀ
RCT PER SINISTRO	1.500.000,00
RCT PER PERSONA	1.500.000,00
RCT PER DANNI A COSE	1.500.000,00
RCO PER SINISTRO	1.500.000,00
RCO PER PERSONA	1.500.000,00

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.